

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4755 del 02/09/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6407 DEL 05/12/2018 INTESTATA ALLA DITTA VALVITALIA SPA, CON UNIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO E DELLE AUTORIZZAZIONI (COMPRESA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.D. DET-AMB 2499 DEL 17/05/2022, VOLTURATA IN FAVORE DELLA DITTA VALVITALIA SPA CON D.D. DET-AMB N. 909 DEL 16/02/2024). ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CURVE E RACCORDI DI VARIO DIAMETRO E SPESSORE SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4945 del 02/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6407 DEL 05/12/2018 INTERSTATATA ALLA DITTA VALVITALIA SPA, CON UNIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO E DELLE AUTORIZZAZIONI (COMPRESA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.D. DET-AMB 2499 DEL 17/05/2022, VOLTURATA IN FAVORE DELLA DITTA VALVITALIA SPA CON D.D. DET-AMB N. 909 DEL 16/02/2024).

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CURVE E RACCORDI DI VARIO DIAMETRO E SPESSORE SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 38.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

##### Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 137 del 26.01.2015 (rettificata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 912 del 11.05.2015) con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta VALVITALIA SPA per l'attività di "*produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore*" svolta in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n. 38, comprendente seguenti titoli in materia ambientale:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb. n. 1458 del 16/05/2016 con la quale è stata adottata la modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore*" svolta dalla ditta VALVITALIA SPA (C.F. 05962420963) nello stabilimento sito in Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese n. 38;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6407 del 05/12/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 24258 del 22/12/2018, per l'attività di "produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore" svolta dalla ditta VALVITALIA SPA (C.F. 05962420963) nello stabilimento sito in Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese n. 38;
- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4315 del 26/08/2022 è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per modifica non sostanziale, la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 6407/2018, per quanto attiene la sola matrice "emissioni in atmosfera", (rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 18963 del 21/09/2022); la modifica non sostanziale riguardava l'eliminazione delle emissioni E26 ed E35 dall'elenco delle emissioni autorizzate in capo alla ditta VALVITALIA SPA, a seguito dell'impiego delle medesime da parte della ditta NUOVA GIUNGAS SRL, in virtù dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2499 del 17.5.2022 (con i punti di emissione denominati E1 Saldatura ed altri impianti ed E2 Saldatura);
- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2499 del 17/05/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla ditta "NUOVA GIUNGAS SRL", (rilasciata dal Suap del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 13048 del 21/06/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 102653 in pari data) per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via Emilia Pavese n. 38, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 909 del 16/02/2024 è stata adottata la voltura della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. det-amb n. 2499 del 17/05/2022, in favore della ditta VALVITALIA SPA, (a seguito di fusione mediante incorporazione della ditta incorporata "NUOVA GIUNGAS SRL" nella ditta incorporante "VALVITALIA SPA"), rilasciata dal Suap del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 5864 del 06/03/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 154371 del 27/08/2024; pertanto, con tale atto le emissioni E1 ed E2 della Ditta NUOVA GIUNGAS SRL sono tornate in capo alla VALVITALIA SPA;

**Ricordato** che dall'AUA di cui alla D.D. det-amb n. 2499 del 17/05/2022 emerge quanto segue:

- sono presidiati da E1 i seguenti impianti del capannone 1:
  - Saldatrici 4-E, S-24, 31-E, 30-E, 40-E, 29-E, 26-E, 24-E, 42-E, 34-E, 8-E;
  - Posizionatore a tavola 26-V, Posizionatore a colonna 65-V, Posizionatore a tavola 01-V, Posizionatore a tavola 54-V, Posizionatore a tavola 56-V, Posizionatore a tavola 38-V, Posizionatore a colonna 05-V, Posizionatore a colonna 5-V, Posizionatore a tavola 18-V, Posizionatore a rulli 22-V, Posizionatore a tavola 6-V, Posizionatore a tavola 64-V, Posizionatore a colonna 15-V, Posizionatore a rulli 60-V, Posizionatore a tavola 41-V, in quanto a corredo delle operazioni di saldatura;
  - Mola fissa;
  - Presse 20-D, 17-D, 6-D in quanto a corredo di attività di saldatura;
  - Sbatitrice 14-S, 17-S;
  - Tornio 03-C;
  - Segatrice manuale 12-A, 14-A;
  - Resinatrice / Miscelatore 09-H;
- le presse 16-D, 01-M, il posizionatore a tavola 25-V ed i Forni elettrici scaldafusso (per il mantenimento del flusso di saldatura ) 02-M , 07-M, 09-M del capannone 1 non generano emissioni in atmosfera;
- la macchina per taglio ad idrogetto 01-J del capannone 1 potrebbe generare emissioni diffuse;
- sono presidiati da E2 i seguenti impianti del capannone 2:
  - Saldatrici 38-E, 37-E, 35-E;
  - Posizionatori a rulli 69-V, 33-V e posizionatori a tavola 63-V, 36-V in quanto a corredo delle operazioni di saldatura;
- le presse 9-D, 07-D, la pompa a media pressione 10-M, la pompa ad alta pressione 13-N ed il Vacuum Cleaner 11-N del capannone 2 non generano emissioni in atmosfera;
- la Marcatrice tampografica 36-S del capannone 2 potrebbe generare emissioni diffuse; per essa è previsto un consumo annuo di inchiostro pari a circa 0,5 kg/anno;
- alcuni impianti sono fissi, mentre altri possono essere spostati a seconda delle esigenze produttive, pur rimanendo presidiati da impianto di aspirazione;

- gli impianti di aspirazione sono dotati di serranda di sezionamento manuale per evitare diluizioni;
- sono previsti impianti termici civili di potenza complessiva tale da rientrare in quanto disposto dal titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- si evidenzia la non applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- la ditta ha dichiarato l'assenza di impianti o attività scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del succitato decreto;
- è previsto l'utilizzo di 110 kg/anno di un detergente a base acquosa per pulizia a mano di componenti metallici;
- è previsto l'impiego di 33 kg/anno di indurente, di 500 kg/anno di resina epossidica e di 90 kg/anno di poliuretano;
- la ditta ha precisato che sarà garantita una velocità di cattura di 0,5 m/s per la saldatura;

**Considerato che:**

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 104786 del 06/06/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla sola matrice "emissioni in atmosfera", presentata dalla ditta "VALVITALIA SPA" (C.F. 05962420963 - sede legale in Milano, Via del Lauro n. 7);
- con nota prot. n. 108692 del 12/06/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 111124 del 17/06/2022 è stata prodotta la documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 111938 del 18/06/2024 è stato chiesto al Comune di Castel San Giovanni di rappresentare l'eventuale necessità di documentazione relativa alla matrice "impatto acustico"; il suddetto Comune non ha dato riscontro nei termini stabiliti a tale richiesta;
- con nota prot. n. 127790 in data 11/07/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 129059 del 15/07/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 26/08/2024 Sinadoc 21758/2024) risulta che:

- la modifica non sostanziale consiste nella installazione di un nuovo punto di emissione denominato E26-bis riguardante l'aspirazione di operazioni di saldatura con tre bracci mobili di aspirazione; per prevenire la diluizione degli inquinanti è previsto l'impiego di serrande di chiusura manuale;
- non vi sarà aumento delle materie prime utilizzate;
- saranno, altresì, dismesse le emissioni E33, E34 ed E37;
- poiché come sopra indicato, con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 909 del 16/02/2024 è stata volturata la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2499 del 17/05/2022, e pertanto le emissioni E1 "Saldatura ed altri impianti" ed E2 "Saldatura" della ditta NUOVA GIUNGAS SRL sono tornate in capo alla VALVITALIA SPA, con il presente atto si provvede ad unificare lo stabilimento e conseguentemente:
  - le emissioni E1 "Saldatura ed altri impianti" ed E2 "Saldatura" di cui alla d.d. 2499/2022 riprendono la precedente denominazione E26 "Saldatura ed altri impianti" ed E35 "Saldatura";
  - il presente atto comprende e sostituisce la suddetta Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2499 del 17/05/2022, (volturata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 909 del 16/02/2024);

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 131942 del 18/07/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 134420 del 23/07/2024 è stato richiesto al Comune di Castel San Giovanni, il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla sopra richiamata richiesta nei termini di trenta giorni;

**Verificato che**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto, provvedendo a riformulare il punto 2 del dispositivo relativo alle prescrizioni per il titolo "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera", ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di garantire una piena coerenza tra le prescrizioni impartite per E1 ed E2 alla ditta NUOVA GIUNGAS SRL con l'AUA adottata con D.D. det-amb n. 2499 del 17/05/2022 (ora E26 e E35), e quelle già stabilite con l'AUA adottata con D.D. det-amb n. 6407 del 05/12/2018 a favore della ditta VALVITALIA SPA;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6407 del 05/12/2018 (aggiornata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4315 del 26/08/2022), rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 24258 del 22/12/2018, alla ditta VALVITALIA SPA (C.F. 05962420963), con sede legale a Milano, Via del Lauro n. 7, per l'attività di "produzione di strutture metalliche, curve e raccordi di vario diametro e spessore" svolta nello stabilimento Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n. 38, **come di seguito indicato:**

- le emissioni E1 "Saldatura ed altri impianti" ed E2 "Saldatura" di cui alla d.d. 2499/2022 riprendono la precedente denominazione E26 "Saldatura ed altri impianti" ed E35 "Saldatura";
- sono eliminate le emissioni E33, E34 ed E37 e, di conseguenza, i limiti stabiliti per le stesse;
- viene attivata l'emissione E26-bis, con i seguenti limiti:

##### EMISSIONE N. E26-bis SALDATURA

Portata massima	600	Nm <sup>3</sup> /h
	0	
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) solo per fase saldatura	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO) solo per fase saldatura	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:		Filtro a cartucce

**2. di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui sopra, il punto 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6407 del 05/12/2018 è riformulato come segue:**

**"2.di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### EMISSIONE N. E1 MOLATURA 1

Portata massima	38000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E2 MOLATURA 2

Portata massima	60000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E3 RIFILATURA 1

Portata massima	18000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>

Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E4 MOLATURA 3</b>		
Portata massima	44000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E5 MOLATURA 4</b>		
Portata massima	34000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E6 RIFILATURA 2</b>		
Portata massima	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E7 VERNICIATURA</b>		
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
<b>EMISSIONE N. E8 FORNO FORGIATURA 1 A METANO</b>		
Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E9 FORNO FORGIATURA 2 A METANO</b>		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E10 FORNO FORGIATURA 3 A METANO</b>		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E11 FORNO FORGIATURA 4 A METANO</b>		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATURA METALLICA</b>		
Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E13 FORNO FORGIATURA 5 A METANO</b>		
Portata massima	6500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E13a FORNO FORGIATURA 5 A METANO</b>		
Portata massima	6500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E14 FORNO FORGIATURA 6 A METANO</b>		
Portata massima	9500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E14a FORNO FORGIATURA 6 A METANO</b>		
Portata massima	9500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E15 SALDATURA</b>		
Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E16 GRANIGLIATURA METALLICA NUOVA</b>		
Portata massima	9000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E17 FORNO FORGIATURA 7 A METANO**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E18 FORNO FORGIATURA 8 A METANO**

Portata massima	3500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E19 FORNO FORGIATURA 9 A METANO**

Portata massima	3500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E20 TAGLIO TERMICO LAMIERE**

Portata massima	14000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E21 TAGLIO TERMICO LAMIERE**

Portata massima	14000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E22 GRANIGLIATURA**

Portata massima	24000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E23 MOLATURA 6**

Portata massima	27000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E24 SMERIGLIATURA</b>		
Portata massima	28000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E25 RIFILATURA</b>		
Portata massima	7000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E26 SALDATURA ED ALTRI IMPIANTI</b>		
Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E26-bis SALDATURA</b>		
Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) solo per fase saldatura	5	mg/ Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO) solo per fase saldatura	10	mg/ Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce	
<b>EMISSIONE N. E27 SMERIGLIATURA (taglio termico)</b>		
Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E28 MOLATURA</b>		
Portata massima	26000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E31 FORNO FORGIATURA 10 – n. 6 bruciatori a metano della potenzialità di 2.200.000 Kcal/h</b>		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E32 TAGLIO TERMICO LAMIERE**

Portata massima	22000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E35 SALDATURA**

Portata massima	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E36 TAGLIO impianto 1**

Portata massima	2600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E38 TAGLIO impianto 3**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE DIFFUSA: Aerazione tramite torrini, finestre a parete e ventilatori-estrattori a parete**

- fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E8, E9, E10, E11, E13, E13a, E14, E14a, E17, E18, E19 ed E31, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse con particolare riferimento anche alle eventuali operazioni di smerigliatura per la correzione di imperfezioni di saldatura; inoltre ogni postazione di saldatura deve garantire una portata una velocità di cattura di 0,5 m/sec;
- in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate ad un medesimo camino, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- l'attività di verniciatura e di lavaggio attrezzature deve essere svolta con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano, fatta eccezione per la verniciatura manuale dei soli pezzi di grandi dimensioni non verniciabili tramite l'apposita vasca di immersione;
- il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) pari a 100 kg/gg con un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluente (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) pari a 20 kg/gg, per

un'emissione annua massima di COV pari a 2850 kg/anno. L'emissione annua di COV va calcolata sulla base dei consumi riportati nel registro di cui al punto f);

- f) le ore delle operazioni di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) – evidenziando se i prodotti sono stati impiegati durante la verniciatura manuale di pezzi di grandi dimensioni - devono essere annotati con frequenza almeno settimanale su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- g) non devono essere superati altresì i seguenti consumi:
  - consumo massimo annuo di detergente a base acquosa per pulizia a mano di componenti metallici: 110 kg/anno;
  - consumo massimo annuo di indurente: 33 kg/anno; consumo massimo annuo di resina epossidica: 500 kg/anno, consumo massimo annuo di poliuretano: 90 kg/anno;
  - consumo massimo annuo di inchiostro: 1 kg/anno;
- h) i consumi annui dei prodotti di cui al punto precedente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, che può coincidere con eventuali altri registri previsti per l'attività svolta nello stabilimento;
- i) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- j) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12, E15, E16, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, **E26 bis**, E27, E28, E32, E35, E36 ed E38 devono avere una frequenza almeno annuale;
- l) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- m) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia

ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un' ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- r) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- v) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- w) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) **entro il 30.12.2024 il gestore deve effettuare almeno un monitoraggio ad E26-bis finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti;** l'esito di tali monitoraggi deve essere conservato presso lo stabilimento e riportato sul registro di cui alla prescrizione l);"

**3. di stabilire che,** per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta deve rispettare i limiti di emissione di rumore previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente;

**4. di dare atto** che il presente provvedimento comprende e sostituisce la suddetta Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2499 del 17/05/2022 (volutata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 909 del 16/02/2024);

**5. di dare altresì atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6407 del 05/12/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 24258 del 22/12/2018, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (provvedimento conclusivo prot. n. 24258 del 22/12/2018);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**